

*Ministero dell'Economia e
delle Finanze*

*Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio*

Regione Calabria

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REGIONE CALABRIA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
IN MATERIA DI “TUTELA E
RISANAMENTO AMBIENTALE PER IL
TERRITORIO DELLA REGIONE
CALABRIA”**

Roma, 28 Giugno 2006



VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che all'articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 settembre 2001, n. 468, recante il "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Regolamento recante semplificazioni ed accelerazione della procedura di spesa e contabili";

VISTO Decreto Legge del 28 agosto 1995 n. 359 concernente il "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili";

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione al Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTA la Legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";



VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2006)" e s.m.i. che reca disposizioni in ordine al risarcimento del danno ambientale ed alla realizzazione degli interventi nei siti di bonifica di interesse nazionale;

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

VISTA la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991;

VISTA la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;

VISTA la decisione della Commissione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla Decisione della Commissione 2001/118/CE, del 16 gennaio 2001, dalla Decisione della Commissione 2001/119/CE, del 22 gennaio 2001 e dalla Decisione del Consiglio 2001/573/CE, del 23 luglio 2001;

VISTA la direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati;

VISTA la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, nonché la direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la citata direttiva 91/157/CEE;

VISTA la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTA la direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT);

VISTA la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

VISTA la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

VISTA la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, che istituisce il VI° programma comunitario di azione in materia di ambiente;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti;

VISTA la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);



VISTI la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale” ed il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante “Regolamento di organizzazione del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 13 marzo 2003, recante “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;

VISTA la legge 8 agosto 2002 n. 178 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate”;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio dell’8 maggio 2003, n. 203, recante “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;



VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 26 novembre 2002, con il quale è stato approvato il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di “Crotone – Cassano - Cerchiara”;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e la Regione Calabria sono impegnati per assicurare la bonifica del sito di interesse nazionale di “Crotone – Cassano - Cerchiara” ivi inclusa l’area portuale compresa nel perimetro;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa vigente, chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti fissati dalla norma, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica, e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento;

VISTA l’ordinanza del 06/07/2000 volta a fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Calabria.

CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ha destinato alla Regione Calabria sui tre settori ambientali oggetto di emergenza (acque, rifiuti e bonifiche) complessivamente 134.156.598,70 euro a valere sulle Ordinanze di protezione civile a decorrere dal 1997. Rispetto a tale ammontare il Commissario di Governo ha destinato 45.822.844,95 euro al settore delle bonifiche;



CONSIDERATO che – in aggiunta alle suddette risorse - al sito di interesse nazionale oggetto del presente Accordo di Programma Quadro, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha provveduto a stanziare sulla contabilità speciale del Commissario di Governo, rispettivamente 9.709.389,71 euro (di cui 6.223.305,64 euro trasferiti) a valere sul Programma Nazionale di Bonifica di cui alla legge 426/1998 e DM 468/2001 e 20.000.000,00 euro (interamente trasferiti) a valere sull'OPCM n. 3388/2004 – art. 2;

CONSIDERATO che con ordinanza n. 3388/05 il Commissario di Governo ha provveduto a destinare € 26.640.035,83 di cui sopra per la realizzazione degli interventi di MISE e bonifica dello stabilimento ex Pertusola previsti nella medesima ordinanza;

CONSIDERATO che con nota del 1° giugno 2005, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha formalizzato una richiesta al CIPE per un importo di 29.000.000,00 euro – senza esito positivo – per la realizzazione degli interventi di bonifica della fascia marino costiera prospiciente le aree degli stabilimenti ex Pertusola Sud ed ex Montedison;

VISTO il Piano di Caratterizzazione dell'intera area marino costiera – redatto da ICRAM – approvato nella Conferenza di Servizi del 24/11/2004;

CONSIDERATO che nel suddetto stanziamento è previsto anche l'avvio dell'attività di caratterizzazione di una porzione dell'area marino costiera, individuata come Area 2 – area prospiciente lo stabilimento industriale dismesso ex-Pertusola, per un costo complessivo di 488.653,96 euro;

ATTESO che, come stabilito dalla sentenza del TAR Liguria, n. 267 del 18 marzo 2004, confermata con successiva sentenza dal Consiglio di Stato, il completamento della caratterizzazione e della bonifica dei siti (nel caso di specie dell'intera fascia marino costiera inclusa nel SIN di Crotona), preclude qualsivoglia intervento di natura diversa;

CONSIDERATA l'importanza quindi di assicurare il completamento delle attività di caratterizzazione dell'intera area marino costiera, ivi inclusa l'area portuale ricompresa nel perimetro del sito, ove si registra una elevata concentrazione di inquinamento da metalli pesanti. L'importo stimato per l'intero intervento ammonta a 1.093.609,45 euro;

CONSIDERATO che per tale ultimo intervento la Regione ha assicurato la copertura a valere sulla programmazione comunitaria;

CONSIDERATA l'importanza sia per ragioni ambientali che di potenziali risvolti economici, di assicurare a valle della suddetta caratterizzazione, l'avvio ed il completamento di MISE dell'intera fascia marino costiera;

CONSIDERATO che per la realizzazione di detti interventi la Regione e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio si impegnano ad individuare le risorse necessarie a valere sulla programmazione comunitaria e nazionale 2007/2013;

CONSIDERATA altresì l'importanza di assicurare la bonifica delle aree pubbliche incluse nel sito, al fine di risanare la compromissione ambientale dei suoli e delle falde che determinano elevati rischi di natura socio-sanitaria ed ambientale, in particolare: la discarica pubblica di Tufolo – Farina (per 2.354.000,00 euro); l'area ubicata nel Comune di Cerchiara Calabra e l'area ubicata nel Comune di Cassano alla Jonio (per complessivi 4.510.800,00 euro);



ATTESA l'importanza di assicurare la tutela e la conservazione dell'area archeologica inclusa nel perimetro del sito nella quale la caratterizzazione ha evidenziato una elevata concentrazione di inquinamento da metalli pesanti che oltre alle note ricadute socio-sanitarie ed ambientali pone a rischio la conservazione dei reperti archeologici presenti nell'area (per 6.964.446,98 euro);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTA la legge 16 aprile 1987 n. 183 che, tra l'altro, ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" ed in particolare l'articolo 56 riguardante il "Fondo di rotazione";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e successive integrazioni, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante norme di attuazione del regolamento CE 1260/99, per la parte riguardante l'ammissibilità delle spese;


VISTI i Regolamenti (CE) n. 438/2001 e n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, che disciplinano la gestione, il controllo e le rettifiche finanziarie dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali;

VISTO l'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata e in particolare la lettera c) che delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione dell'Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma Quadro deve contenere;

VISTO l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997 n. 29 recante "Disciplina della programmazione negoziata" ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della legge 662/96;

VISTA la delibera del CIPE n. 36 del 3 maggio 2002, con cui vengono ripartite le risorse per interventi nelle aree depresse - triennio 2002-2004 (legge finanziaria 2002);



CONSIDERATO che la stessa delibera CIPE 36/2002 individua, quali criteri per la selezione dei progetti, quelli della coerenza programmatica e dell'avanzamento progettuale, quest'ultimo in particolare si intende soddisfatto se i progetti selezionati presentano un profilo di spesa anticipato;

VISTA la Delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici);

VISTA la delibera CIPE n. 76 del 2 Agosto 2002 recante "Accordi di Programma Quadro – Modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro emanata dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota 0032538 del 09 Ottobre 2003;

VISTA la Delibera CIPE n. 20 del 29 Settembre 2004 recante disposizioni relative a "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento Legge 208/98 periodo 2004/2007" che assegna alla Regione Calabria 292,69 milioni di euro da finalizzare all'interno della citata Intesa;

VISTO in particolare, il punto 3.7 della stessa Delibera che detta disposizioni relative alla riprogrammazione delle economie realizzate nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro;

VISTA la Delibera CIPE n. 35 del 27 Maggio 2005 recante disposizioni relative a "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento Legge 208/98 periodo 2005/2008" che assegna alla Regione Calabria 296,030 milioni di euro da finalizzare all'interno della citata Intesa;

VISTO in particolare, il punto 6 della suddetta Delibera 35/2005 che conferma i criteri, già dettati dalla Delibera CIPE 36/2002, della coerenza programmatica e dell'avanzamento progettuale nella selezione degli interventi;

VISTO, in particolare, il punto 7.7 della predetta delibera, il quale dispone che le risorse non impegnate entro il 2008, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari finali, saranno riutilizzate secondo le procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Calabria, stipulata in data 19 Ottobre 1999 che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella Regione ed è lo strumento con il quale sono stabiliti, congiuntamente tra il Governo e la Giunta della Regione, gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti;

VISTO il documento sulla revisione delle Intese Istituzionali di Programma approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 15 Dicembre 2005, e approvato nella seduta del Pre – Cipe in data 20 Dicembre 2005;

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 838 del 6 Ottobre 2005, con la quale la Regione Calabria effettua il riparto programmatico per settori delle risorse assegnate dalla citata Delibera Cipe 35/2005, in adempimento con quanto previsto dal punto 7.1.1 della stessa Delibera



VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) della Regione Calabria per i fondi Strutturali Comunitari 2000-2006, approvato con decisione C (2000) dell'8 agosto 2000 e il Complemento di Programmazione del 2 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la misura 1.7 del citato POR 2000/2006, che prevede interventi in materia di gestione integrata dei rifiuti;

VISTA la misura 1.8 del citato POR 2000/2006, che prevede interventi sui siti inquinati e sulle aree ad elevato rischio ambientale;

VISTO il quadro complessivo della legislazione e della pianificazione regionale di settore, in particolare: Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, predisposto ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 22/1997 ed approvato con Ordinanza C.D. n. 1322 del 7 marzo 2001 ed il **Piano di Bonifiche** dei siti inquinati da RSU approvato con Ordinanza Commissariale n. 860 del 23 dicembre 1999;

VISTO il DPCM del 12 settembre 1997 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio economico ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

VISTO il DPCM 16/06/2000 con il quale lo stato di emergenza nella Regione Calabria relativo al settore della gestione dei rifiuti e tutela delle acque è stato esteso anche alla bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati;

VISTO il DPCM del 1 giugno 2006, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di rifiuti, bonifica e tutela delle acque, fino al 31 gennaio 2007;

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, predisposto ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs 22/1997, ed approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 1322 del 7 Marzo 2001 e successivamente trasmesso alla Commissione Europea;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 815 del 8 ottobre 2001 che ha preso atto della sua adozione;

PRESO ATTO dell'Ordinanza Commissariale n. 1171 del 26 febbraio 2002, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Bonifiche dei siti inquinati;

CONSIDERATO che il sito di interesse nazionale di Crotona, Cassano e Cerchiara è incluso nel citato Piano Regionale di Bonifiche, come sito ad "alto rischio";

CONSIDERATO che lo stesso Piano individua numerosi siti a rischio "marginale" e "basso" tra cui le aree demaniali poste lungo le fiumare e i corsi d'acqua della Regione;

CONSIDERATO che la normativa nazionale ha recepito la strategia comunitaria di gestione integrata dei rifiuti introducendo il modello di gestione dei rifiuti incentrato su quattro linee di intervento: prevenzione (vale a dire riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti), riutilizzo dei prodotti a fine ciclo di vita, recupero di materia e recupero di energia;

CONSIDERATO che in tale contesto si rende necessario razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni e la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica;



CONSIDERATO che occorre dare impulso alla raccolta differenziata onde conseguire gli obiettivi percentuali così come previsti dalla normativa di settore;

CONSIDERATO che a seguito dell'adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti si sono attivate le procedure per assicurare il completamento del sistema impiantistico di base di trattamento dei rifiuti indifferenziati nonché del recupero energetico dei rifiuti provenienti dal trattamento di base;

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma Quadro costituisce un impegno tra le Parti contraenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità dell'Accordo medesimo;

TENUTO CONTO che i finanziamenti a valere sulle risorse nazionali, regionali e comunitarie, nelle misure indicate in dettaglio nel successivo articolato, concorrono alla realizzazione degli interventi individuati dal presente Accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

e
LA REGIONE CALABRIA

STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO AMBIENTALE PER IL TERRITORIO DELLA
REGIONE CALABRIA

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante del presente Accordo di Programma Quadro (di seguito Accordo).

Articolo 2



Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo, stipulato in attuazione di quanto disposto dalla delibera CIPE n. 35/2005, costituisce il riferimento programmatico-finanziario finalizzato all'attuazione degli interventi in materia di gestione dei rifiuti e di bonifiche, indicati negli articoli successivi, che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione coordinata e integrata delle Amministrazioni statali, della struttura commissariale, della Regione e degli altri soggetti pubblici e privati coinvolti.

Articolo 3

Finalità ed obiettivi generali

1. Le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 2 sono perseguite mediante un programma pluriennale di interventi ricompresi nelle seguenti linee di azione:



- Gestione integrata dei rifiuti;
- Interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica.

2. Le parti prendono atto, per quanto di rispettiva competenza, che il suddetto Programma è coerente con gli obiettivi indicati dal POR Calabria 2000/2006 nonché con i documenti di pianificazione e programmazione nazionale e regionale, generale e di settore. Il tutto come meglio definito nella Relazione tecnica allegata all'Accordo (Allegato 1).

3. Con il presente Accordo le Parti firmatarie si impegnano, al fine di conseguire gli obiettivi richiamati nel presente articolo, a realizzare un programma esecutivo di interventi immediatamente attuabili, di cui al comma 1, esplicitati negli articoli successivi e dettagliati nelle schede sintetiche/descrittive allegata alla Relazione tecnica (Allegato 1).

Articolo 4 **Gestione integrata dei rifiuti**

1. Gli interventi in materia di rifiuti riguardano l'adeguamento di n. 5 discariche chiuse, secondo i parametri tecnici disposti dal Decreto legislativo n. 36/2003;

2. Il dettaglio degli interventi individuati, relativamente alla gestione integrata dei rifiuti, sono riportati nella tabella seguente (Tabella 1) con il relativo costo e fonte di copertura finanziaria.

Tabella 1: Gestione integrata dei rifiuti - Elenco degli interventi con copertura finanziaria (Valori in Euro)

Cod.	Denominazione intervento	Costo	Copertura Finanziaria	
			Fonte	Importo
DADS	CASSANO ALLO JONIO	€ 343.461,08	Del. CIPE 35/2005	€ 343.461,08
DADS	S.MARIA DEL CEDRO	€ 400.735,36	Del. CIPE 35/2005	€ 400.735,36
DADS	LAMEZIA TERME	€ 1.348.449,04	Del. CIPE 35/2005	€ 1.348.449,04
DADS	FIUMARA	€ 900.478,80	Del. CIPE 35/2005	€ 900.478,80
DADS	VIBO VALENTIA	€ 491.490,40	Del. CIPE 35/2005	€ 491.490,40
TOTALE INTERVENTI			Del. CIPE 35/2005	€ 3.484.614,68

3. Gli interventi di cui alla tabella precedente verranno affidati con un'unica gara di appalto e, pertanto, per gli stessi verrà inserita una sola scheda intervento complessiva, di cui al comma 1 dell'art. 6.

Articolo 5 **Caratterizzazione e bonifica**

1. Gli interventi programmati interessano aree incluse nel pertinente Piano Regionale di Bonifica, quali: il sito inquinato di interesse nazionale di Crotone, Cassano e Cerchiara; le aree demaniali poste lungo le fiumare e i corsi d'acqua della Regione, interessate dall'abbandono di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi);

2. Gli interventi si inseriscono nel quadro delle azioni programmatiche che la Regione e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio – e per esso il Commissario di Governo – hanno posto in essere a valere su strumenti finanziari diversi.



3. Per quanto attiene agli interventi afferenti il ripristino ambientale delle aree demaniali poste lungo le fiumare e i corsi d'acqua che interessano quattro delle cinque Province Calabresi, la Regione ha provveduto a promuovere - a valere sulla misura 1.7 del POR 2000/2006 - azioni volte alla promozione/diffusione della raccolta differenziata con la predisposizione di adeguate isole ecologiche

4. Relativamente al sito di interesse nazionale di Crotona, Cassano e Cerchiara, gli interventi riguardano la:

- a. bonifica dell'area pubblica archeologica;
- b. caratterizzazione e bonifica della discarica pubblica di Tufalo Farina;
- c. messa in sicurezza di emergenza delle discariche pubbliche di Cassano allo Ionio e Cerchiara.

5. Relativamente alle aree demaniali poste lungo le fiumare e i corsi d'acqua delle Province di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria, gli interventi riguardano:

- a. La rimozione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ed il loro trasporto per il recupero o smaltimento;
- b. L'accertamento di elementi inquinanti rilasciati dai rifiuti;
- c. Il ripristino ambientali attraverso specifici interventi tecnici;
- d. Il monitoraggio ambientale, attraverso puntuali azioni di prevenzione.

6. Gli interventi di cui a precedenti commi, sono riportati nella tabella seguente (Tabella 2) con il relativo costo e fonte di copertura finanziaria:

Tabella 2: Sistema delle Bonifiche - Elenco degli interventi con copertura finanziaria (Valori in Euro)

Cod.	Denominazione intervento	Costo	Copertura Finanz.	
			Fonte	Importo
DABO 03-02	AREA ARCHEOLOGICA S.I.N. CROTONE - CASSANO - CERCHIARA	6.964.446,98	Del. CIPE 35/2005	6.964.446,98
DABO 03-01	TUFOLO - FARINA	2.354.000,00	Del. CIPE 35/2005	2.354.000,00
DABO 03-03	CASSANO - CERCHIARA	4.510.800,00	Del. CIPE 35/2005	4.510.800,00
DABD 01	Provincia di Cosenza	4.185.000,00	Del. CIPE 35/2005	4.185.000,00
DABD 02	Provincia Catanzaro	4.917.000,00	Del. CIPE 35/2005	4.917.000,00
DABD 04	Provincia di Vibo Valentia	6.074.250,00	Del. CIPE 35/2005	6.074.250,00
DABD 05	Provincia di Reggio Calabria	7.500.000,00	Del. CIPE 35/2005	7.500.000,00
TOTALE INTERVENTI		€ 36.505.496,98		€ 36.505.496,98

7. Per quanto attiene agli interventi sul sito di interesse nazionale di Crotona, Cassano e Cerchiara, le azioni di cui all'articolo 5, risultano funzionali alla riqualificazione complessiva del sito e complementari agli interventi già programmati sull'area e finanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela dell'Ambiente - e per esso il Commissario di Governo - e dalla Regione. Come esposti nella tabella successiva:

Tabella 3: Interventi attivati e programmati sul SIN di Crotona, Cassano, Cerchiara;

Tipologia di intervento	Ammontare finanziario	Fonte di finanziamento
MISE/area Ex Pertusola Sud	26.151.381,87	DM 468/2001 e OPCM 3388/2004



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
11

caratterizzazione della fascia marina costiera antistante Ex Pertusola Sud (Area 1)	488.653,96	DM 468/2001 e OPCM 3388/2004
Caratterizzazione fascia marina costiera Area 2 ed Area Portuale	1.093.610,86	Misura 1.8 POR Calabria 2000/2006

Gli interventi già avviati sul sito, di cui al precedente comma, nonché quelli assentiti a valere sulle risorse del presente Accordo di Programma risultano funzionali e strumentali al completamento della riqualificazione ambientale dell'intero territorio incluso nel perimetro del sito; tali interventi riguardano, in particolare, il completamento della bonifica dell'area Ex Pertusola e la messa in sicurezza dell'intera fascia costiera a partire dall'Area Portuale, per il cui dettaglio si rinvia Allegato 1. Per il reperimento delle risorse si rinvia all'art. 11, lettera f).

Articolo 6 *Allegati e schede intervento*

1. I singoli interventi, di cui agli articoli 4 e 5, sono illustrati in dettaglio nella Relazione tecnica comprensiva delle schede descrittive (Allegato 1) e sono corredati da un'apposita scheda intervento informatica (Allegato 2), inserita nell'Applicativo Intese del Ministero dell'Economia e delle Finanze e redatta, ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 02 Agosto 2002, con le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio del Servizio Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dell'Economia e delle Finanze, citata in premessa.

Articolo 7 *Quadro finanziario*

1. Il quadro finanziario complessivo del presente Accordo ammonta a 67.723.758,35 Euro ed esposto in tabella 4 distinto per tipologia di fonte:

Tabella 4 : Quadro finanziario dell'Accordo;

<i>FONTI FINANZIARIE</i>	<i>Importo</i>	<i>Importi complessivi</i>
<i>Totale Risorse Statali a carico del FAS</i>		€ 39.990.111,66
Delibera 35/2005 – Quota D 5 Regioni Mezzogiorno	€ 39.990.111,66	
<i>Totale Risorse Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio</i>		€ 6.640.035,83
D.M. 468/2001	€ 6.640.035,83	
<i>Risorse Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Calabria</i>		€ 20.000.000
OPCM 3388/2004	€ 20.000.000,00	
<i>Risorse Comunitarie</i>		€ 1.093.610,86
POR CALABRIA MIS. 1.8	€ 1.093.610,86	
TOTALE GENERALE		€ 67.723.758,35

2. In attuazione della Delibera del CIPE 17/2003 – con particolare riferimento all'allegato 4 – e della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro richiamata in premessa, i trasferimenti delle risorse a valere sulle Delibere CIPE sono condizionati al corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio. La procedura di trasferimento è avviata alla chiusura del monitoraggio ovvero alla redazione finale dei Rapporti semestrali di monitoraggio.
3. In particolare, il trasferimento delle risorse CIPE sarà disposto, dal competente Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le seguenti modalità:
- il 20% all'atto della sottoscrizione del presente Accordo,
 - le ulteriori quote di trasferimenti saranno subordinate alla chiusura dei monitoraggi dell'anno precedente, secondo quanto previsto dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio citata in premessa, e l'ammontare dei trasferimenti terrà conto dell'entità delle risorse finanziarie effettivamente utilizzate dalla Regione, come risultanti dai suddetti rapporti di monitoraggio.
4. Tutte le economie e/o ribassi d'asta, rinvenuti dagli appalti delle iniziative finanziate o comunque realizzate a valere sulle risorse relative al presente Accordo, possono essere riprogrammate su proposta del Responsabile dell'Accordo, di cui al successivo art. 9 e con l'assenso dei soggetti sottoscrittori, secondo le procedure stabilite dal punto 3.7 della Delibera CIPE n. 20 del 29 Settembre 2004.

Articolo 8

Impegni programmatici e rafforzamento azioni di governance


1. In considerazione della necessità di rafforzare l'impianto strategico dell'Accordo e degli interventi promossi, le parti convengono sui seguenti impegni programmatici e sul rafforzamento delle azioni di governance, mediante l'attribuzione di specifici compiti ai rappresentanti dei sottoscrittori, al fine di qualificare ulteriormente la cooperazione interistituzionale e assicurare sinergie fra i diversi interventi in atto sul territorio regionale, secondo quanto disciplinato nei successivi commi;
2. Considerato l'importanza di proseguire le azioni già intraprese, la Regione si impegna – anche a valere sulla programmazione 2007/2013 - a potenziare le strategie regionali verso:
- a) una forte azione di sensibilizzazione per impostare comportamenti e abitudini in grado di contenere la produzione di rifiuti e di sviluppare la raccolta differenziata;
 - b) il sostegno a metodi integrati di raccolta differenziata per garantire flussi continui ed omogenei di rifiuti, al fine di sviluppare il sistema di recupero pubblico e privato;
 - c) il completamento e l'integrazione della dotazione impiantistica di recupero e smaltimento nelle aree che presentano maggiori carenze, anche effettuando opportune azioni di informazione e di sensibilizzazione per superare le difficoltà di localizzazione degli impianti e intervenendo, per gli impianti esistenti, sugli elementi prestazionali che presentano criticità;
 - d) il completamento degli interventi di ripristino ambientale delle aree demaniali accompagnate da azioni di monitoraggio e controllo ambientale.
3. Contestualmente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 7 del precedente articolo 5, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – e per esso il Commissario di Governo – insieme alla Regione, si impegnano ad avviare – anche a valere sulla programmazione 2007/2013 - specifiche azioni, volte:



- ad assicurare la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica delle pertinenti aree di proprietà da parte dei soggetti privati, partendo da coloro che hanno già presentato – e si sono visti approvare - il piano di caratterizzazione in sede di Conferenza di Servizi;
 - a porre in essere le necessarie azioni di sostituzione e rivalsa nei confronti dei soggetti privati inadempienti;
 - a porre in essere iniziative volte alla riqualificazione economica dell'area, anche attraverso la valorizzazione della fascia marino costiera e dell'area portuale, attesa la vocazione turistica del territorio.
4. Al fine di contribuire al raggiungimento dei suddetti obiettivi generali i sottoscrittori dell'Accordo, anche in vista dell'istituzione del Tavolo dei Sottoscrittori previsto dal documento approvato in Conferenza Stato Regioni e citato in premessa, confermano la volontà, al fine di massimizzarne l'efficacia e garantire risultati stabili nel lungo periodo, di attivare opportune azioni e assicurare contributi tecnici per rafforzare la sinergia delle diverse strategie in atto nel settore;
5. A tal fine i sottoscrittori si impegnano, successivamente alla stipula dell'Accordo, a definire le modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma.

Articolo 9 **Soggetto responsabile dell'Accordo**

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo si individua, quale Soggetto Responsabile della sua attuazione, l'Ing. Francesco Civitelli del settore 54 del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria.
2. Il responsabile dell'Accordo, con riferimento agli interventi previsti dal presente Accordo, ha il compito di:
- rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie;
 - promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie;
 - nel corso dell'istruttoria dell'Accordo e nei monitoraggi semestrali, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli APQ citata in premessa, coordinare la raccolta dei dati effettuata dai Responsabili di intervento e verificare la completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento;
 - nel corso dei monitoraggi semestrali, ed in particolare nella iniziale fase di aggiornamento delle schede intervento, comunicare al Ministero dell'Economia e Finanze – Servizio per le politiche di sviluppo territoriale la lista degli interventi per i quali siano intervenute modifiche rispetto all'ultima versione monitorata, come indicato al par. 4.2 della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;
 - inviare al Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese e a tutti i soggetti sottoscrittori entro il 28 Febbraio e il 30 Settembre di ogni anno - a partire dal primo semestre successivo alla stipula dell'APQ - il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'APQ, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, da trasmettere successivamente al Comitato Paritetico di Attuazione;



- assegnare, in caso di ritardo, inerzia, o inadempimenti, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere e, decorso inutilmente tale termine, segnalare l'inadempienza al Comitato paritetico di attuazione per le necessarie valutazioni.

Articolo 10


Soggetto responsabile dell'attuazione del singolo intervento

1. Per ogni intervento viene indicato nell'apposita scheda (Allegato 2) il "Responsabile di intervento", che nel caso di lavori pubblici corrisponde al soggetto già individuato come "Responsabile unico di procedimento" ai sensi del DPR 554/1999 e successive modificazioni.
2. Ad integrazione delle funzioni previste come responsabile di procedimento dall'art. 8 del DPR 554/1999 e successive modificazioni, il Responsabile di Intervento ai fini dell'Accordo svolge nel corso dei monitoraggi semestrali i seguenti compiti:
 - pianificazione, organizzazione e controllo del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al Project Management;
 - monitoraggio costante dell'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando al responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - aggiornamento semestrale della singola scheda intervento, di cui al comma 1 dell'art. 12 del presente Accordo, inserita nell'Applicativo Intese del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e contestuale accertamento della veridicità dei dati immessi nella scheda.
 - fornire al responsabile dell'attuazione del presente Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento.

Articolo 11

Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:
 - a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate al presente Accordo;
 - b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ed in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c) a procedere periodicamente al monitoraggio ed alla verifica dell'Accordo, e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al soggetto responsabile dell'attuazione di cui al precedente art. 9;
 - d) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e) a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, gli eventuali ostacoli, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, l'intervento sostitutivo dell'autorità competente individuata, per ogni intervento, ai sensi del successivo articolo 12;

- f) ad utilizzare le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi programmatici ;
- g) ad assicurare – ciascuno per le proprie competenze istituzionali - il necessario supporto tecnico/amministrativo al fine di garantire un efficace ed efficiente attuazione degli interventi programmati e programmatici.

Articolo 12


Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Responsabile dell'Accordo invita il soggetto, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal Responsabile dell'Accordo, le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza, il Responsabile dell'Accordo invia gli atti, con relazione motivata, al Comitato Paritetico di Attuazione, formulando, se del caso, una proposta delle misure da adottare in via sostitutiva.
6. Il Comitato Paritetico propone al Comitato Istituzionale di Gestione dell'Intesa, per la relativa decisione, le misure più efficaci da adottare in relazione agli accertati inadempimenti.
7. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insufficiente, il Comitato Istituzionale di Gestione attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.
9. Le risorse revocate possono essere riprogrammate nell'ambito del presente Accordo secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 13 del presente Accordo o in sede di rinegoziazione degli obiettivi dell'Intesa Istituzionale di Programma, ai sensi dell'articolo 9 della medesima.

Articolo 13

Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo

1. In caso di insorgenza di conflitti, tra due o più soggetti partecipanti all'Accordo sottoscritto, in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato Paritetico di Attuazione, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, ovvero su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.



2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, il Comitato Paritetico di Attuazione rimette la questione al Comitato Istituzionale di Gestione.


Articolo 14 **Disposizioni generali**

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Previa approvazione del Comitato Istituzionale di Gestione, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
3. L'Accordo ha durata fino al completamento delle opere previste ed è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti, in conformità ai principi di verifica e aggiornamento dell'Intesa di cui agli articoli 8 e 9 della stessa Intesa, previa approvazione da parte del Comitato Istituzionale di Gestione.
4. Qualora l'inadempimento di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso;
5. Alla scadenza dell'Accordo, ovvero allorquando se ne presenti la necessità, il Comitato Paritetico di Attuazione, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate.




Roma, li 28 Giugno 2006


Ministero dell'Economia e delle Finanze
Direttore Generale del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese
Aldo Mancurti




Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Direttore della Direzione Generale per la qualità della vita
Gianfranco Mastazzini



Regione Calabria
Assessorato all'ambiente -
Giuseppe Graziano



Dipartimento Economia
Mauro Pantaleo



Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria, Affari internazionali
Francesco De Grano

